



REGOLAMENTO ATTIVITÀ

ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO OVER 35 ALTO CASERTANO

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

Art. 1 – Stagione sportiva

La stagione sportiva dell'Associazione Amatori Calcio Over 35 Alto casertano avrà inizio il 2 settembre e termina l'8 giugno successivo.

Art. 2 – Classificazione dell'attività

L'attività si intende a puro carattere amatoriale e le partite verranno disputate normalmente, salvo casi eccezionali, sempre nel pomeriggio di sabato negli orari stabiliti dall'organizzazione.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione delle associazioni all'attività ufficiale del settore calcio

Le associazioni sportive che intendono aderire al presente campionato over 35 devono comporre una lista di un massimo di 30 giocatori non tesserati (ovvero tesserati ma che non partecipano ad alcuna attività agonistica federale). Questi non potranno avere un'età maggiore di anni 35, per cui per l'anno 2018/2019 potranno partecipare fino ai nati al 31.12.1983.

Art. 4 – Iscrizione delle associazioni all'attività sportiva.

Le associazioni per partecipare alle manifestazioni ufficiali del settore calcio, promosse dall'Associazione Amatori Calcio Over 35 devono:

1) inoltrare apposita domanda d'iscrizione al responsabile dell'organizzazione sig. Achille Grieco sottoscritta dal Presidente dell'Associazione sportiva interessata con la specifica indicazione dei seguenti dati ivi richiesti.

2) versare la quota d'iscrizione prevista per €. 120,00 entro la data dell'iscrizione e, se prevista, l'eventuale cauzione; La mancata consegna di tutta la documentazione richiesta, così come indicata nella modulistica, o il mancato versamento della quota d'iscrizione e, se



prevista, della cauzione, comporterà la non accettazione dell'iscrizione alle manifestazioni ufficiali. A tal riguardo si precisa che la quota d'iscrizione deve essere versata necessariamente contestualmente al deposito della domanda di iscrizione, mentre il costo delle tessere rilasciate per l'assicurazione (obbligatoria) dovrà essere corrisposto alla consegna delle stesse.

Art. 5 – Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo.

Qualora un'Associazione partecipante non dovesse ottemperare agli adempimenti elencati nell'art. 4 secondo le scadenze temporali ivi indicate, la stessa verrà sollecitata a mezzo mail a provvedere in tal senso entro il termine improrogabile di sette giorni. In difetto di adempimento nel termine concesso verrà disposta la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'associazione è considerata rinunciataria al campionato.

Art. 6 – Tesseramento

Il tesseramento degli atleti deve avvenire secondo le norme previste. I tesseramenti sono assoggettati ad un limite numerico come sopra già specificato (art.3): la sola condizione da rispettare per il loro adempimento è il compimento del 35° anno di età, tranne che per i portieri i quali dovranno avere compiuto anni 16. Va specificato che possono partecipare a detto campionato solo gli amatori e non i tesserati FIGC che contemporaneamente giocano in campionati federali, pena la sconfitta a tavolino della squadra che si avvale del calciatore in questione. Al contempo possono partecipare al presente campionato amatoriale i tesserati FIGC che ormai non partecipano più ai campionati federali da almeno un anno ma risultano ancora sotto tesseramento (per vari motivi).

Le Associazioni dovranno presentare:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità indispensabile per il tesserino e per l'assicurazione ed anche per inserire i relativi dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di carta di identità) nel sito amatoriale www.cao35.it;
- tutti i calciatori dovranno essere inseriti nella rosa del sito di cui sopra con una foto in modo da avere in tempo reale tutti i dati per il riconoscimento di ogni calciatore.

Le domande di tesseramento potranno essere presentate entro il 31.8.2018. Gli atleti dovranno essere tesserati entro la giornata del mercoledì alle ore 17 per poter partecipare



alla gara in programma del prendere parte alla gara della tesseramenti successivi vengono inviare all'indirizzo di posta inviando anche una copia della direttamente dal responsabile di ogni squadra sul sito summenzionato nello spazio dedicato alla propria squadra indicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e numero di maglia.

L'ultimo giorno utile per il tesseramento di calciatori nella propria rosa è il 31 Dicembre 2018. Solo ed esclusivamente per i Portieri il termine ultimo sarà il 30.03.2018. L'inserimento di nuovi portieri, dal 01.01.2019 al 30.03.2019, è valido solo per i calciatori che provengono da altro Campionato o mai iscritti al nostro Campionato, ovvero dal 01.01.2019 al 30.03.2019 non possono essere fatti passaggi da una Società ad un'altra partecipante al nostro Torneo.

Qualora sia rilevato, in qualsiasi forma ufficiale, che la tessera contenga errori (relativamente a cognome, nome, data di nascita e sesso), l'associazione interessata, prima della disputa della gara successiva, deve regolarizzare la tessera stessa comunicandolo all'Organizzazione. In difetto, il tesseramento è considerato nullo di diritto dal momento della rilevazione dell'errore, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato. Gli atleti possono partecipare nell'arco di un anno calcistico con associazioni differenti all'attività agonistica purché non più di due squadre diverse.

Qualora, per un atleta non ancora tesserato, risulti una doppia richiesta di tesseramento da parte di due squadre diverse ma partecipanti alla medesima manifestazione ufficiale, saranno avvisati i responsabili delle stesse, i quali devono informare il tesserato che non potrà prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale associazione intende partecipare alla manifestazione. Qualora, per un atleta già tesserato, pervenga una ulteriore richiesta di tesseramento per partecipare alla stessa manifestazione con diversa squadra, e lo stesso non abbia ancora partecipato ad alcuna gara ufficiale, saranno avvisati i responsabili delle stesse, i quali devono informare il tesserato che non potrà prendere parte ad alcuna gara, senza aver preventivamente dichiarato, in forma scritta, con quale associazione intende partecipare alla manifestazione.

Art . 7 – Formazione della classifica dei gironi

Il campionato verrà suddiviso in due gironi denominati A e B con la partecipazione di 12 squadre per ogni girone.

La formazione della classifica nei gironi “all'italiana” è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- tre punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

sabato. In difetto, l'atleta potrà settimana successiva. I effettuati mediante richiesta da elettronica info@cao35.it carta di identità al contempo



Al termine della prima fase in cui 22 gare le prime classificate dei partita unica in campo neutro (su dall'organizzazione) per decidere amatoriale over 35 anno 2018/2019.

in ogni girone verranno disputate rispettivi gironi disputeranno una impianto deciso la vincitrice del campionato

Al contempo sin dalla settimana successiva inizierà la seconda fase del campionato così strutturata:

la prime 6 di ogni girone passeranno alla seconda fase denominata Champions League con formazione di due gironi da sei squadre cadauno.

Le fasi di Champions League ed Europa League verranno disputate come segue:

CHAMPIONS LEAGUE

- le prime tre classificate del GIRONE A incontreranno la quarta, quinta e sesta del GIRONE B

- le prime tre classificate del GIRONE B incontreranno la quarta, quinta e sesta del GIRONE A

EUROPA LEAGUE

- la settima, l'ottava, la nona del GIRONE A incontreranno la decima, l'undicesima e dodicesima classificata del GIRONE B

- la settima, l'ottava, la nona del GIRONE B incontreranno la decima, l'undicesima e dodicesima classificata del GIRONE A

Al termine delle fasi di CHAMPION LEAGUE ed EUROPA LEAGUE, si disputeranno le semifinali (andata e ritorno) tra:

- prima classificata GIRONE A contro seconda classificata GIRONE B

- prima classificata GIRONE B contro seconda classificata GIRONE A

Le vincitrici delle semifinali disputeranno la finale, rispettivamente, della Champions League e della Europa League.

L'atto finale del campionato, ovvero la finale di Supercoppa (partita secca tra le due vincitrici della Champions ed Europa League si disputerà sul campo della vincitrice della Champions League, squadra che avrà anche l'onere di organizzare l'evento finale ovvero la consegna dei trofei ai rispettivi vincitori, unitamente all'organizzazione.

Se due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo i seguenti criteri:



- 1) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) migliore differenza reti in classifica generale;
- 4) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- 5) migliore punteggio nella coppa disciplina che verrà attribuito come spiegato in seguito;

Le altre sei di ogni girone (dalla 7^a posizione alla 12^a) comporranno due gironi denominati Europa League.

Art. 7 bis – Esito delle gare ad eliminazione diretta

Al termine della seconda fase in cui ogni squadra effettuerà 10 partite le prime due dei rispettivi gironi effettueranno semifinali incrociando la prima del girone 1 con la seconda del girone 2 e viceversa.

La prima partita (andata) verrà disputata sul campo della seconda classificata ed il ritorno in quelle della prima classificata. Se due o più squadre termineranno il girone a pari punti varrà la medesima regola di cui all'art. 7 per la prima fase. Le finali verranno disputate (sia per Champions League che per Europa League) sul campo neutro che sarà scelto dall'organizzazione.

Art. 7 ter – Coppa Disciplina

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati – per le sanzioni sotto elencate – i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:
Sanzioni a carico delle

Associazioni: - perdita della gara: 20 punti - per ogni punto di penalizzazione in classifica: 10 punti da aggiungersi ai 20 già previsti per la perdita della gara. Sanzioni carico dei tesserati: ammonizione 1 punto squalifica a giornate- per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse) 3 punti squalifica a tempo – per ogni settimana – 3 punti. Nel caso in cui due o più squadre abbiano la medesima classifica finale in Coppa Disciplina sarà considerata peggiore classificata quella che abbia avuto il maggior numero di penalità nel seguente ordine:

- a) totale delle sanzioni a carico delle sole Associazioni;
- b) totale delle sanzioni a carico dei soli tesserati;
- c) totale delle sanzioni a carico dei soli tesserati squalificati; Nel caso in cui le squadre abbiano disputato un numero differente di gare, la classifica è determinata dal quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti e le partite disputate. Quando un'associazione è esclusa dalla manifestazione lo è anche dalla Coppa disciplina.



Art. 7 quater – Classifica Fair

Play

Parallelamente al punteggio sul terreno di gioco, ci sarà una da un voto che sarà attribuito ogni settimana dal giudice sportivo dopo avere esaminato i vari referti di gara.

attribuito dal risultato ottenuto classifica Fair Play che scaturisce

La scala di voto da assegnare alle squadre andrà da un minimo di -0,3 ad un massimo di +0,3. La somma finale dei punteggi attribuiti ad ogni giornata sarà sommata ai punti della Classifica Campionato.

Le modalità di attribuzione del voto fair play, non attribuito alla discrezionalità dell'arbitro, è stabilito secondo criterio della seguente tabella: dalla quarta ammonizione scatta la perdita di un punto fair-play e così per ogni quattro ammonizioni; ogni espulsione (sia essa per doppia ammonizione che diretta) determina la perdita automatica di un punto fair play; la non partecipazione ad una gara da parte di una società determina la perdita di tre punti fair play così come l'eventuale perdita a tavolino a seguito di ricorso che stabilisca la non corretta applicazione del regolamento di gioco da parte di una compagine calcistica.

A tale tabella si aggiunge l'eventuale applicazione di ulteriori sanzioni/punti fair play decise, di volta in volta dal Giudice sportivo a seguito di referto arbitrale in cui il direttore di gara (oltre le ammonizioni e le espulsioni) riferisca di comportamenti scorretti, irrispettosi ed ingiuriosi avutesi nei suoi confronti o nei confronti degli avversari a fine gara, qualora non riesca a sanzionare con i cartellini detti comportamenti.

Art. 8 – Caratteristiche dell'impianto sportivo

I campi di gioco dovranno avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio e del calcio a 11. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi con servizi igienici funzionanti per le due squadre e per l'arbitro e i guardalinee ufficiali, se previsti;
- b) essere dotati di recinzione idonea a impedire l'accesso di estranei al terreno di gioco;
- c) non presentare all'interno del recinto di gioco ostacoli (muri, fossati eccetera) pregiudizievoli per l'incolumità delle persone;
- d) avere un adeguato impianto d'illuminazione se l'associazione intende disputare recuperi in notturna. I campi designati dalle singole squadre si presumono regolari, salvo richiesta del controllo della regolarità, da parte della squadra contendente, prima dell'inizio della relativa gara.

Art. 9 – Impraticabilità del terreno di gioco

Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è rimesso al direttore di gara, il quale sarà l'unico deputato a decidere sulla praticabilità o meno del rettangolo di giuoco.

Egli, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre. In qualsiasi momento della gara l'arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.



Art. 10 – Norme di

partecipazione

Le “Norme di partecipazione” disciplinano e regolano le singole manifestazioni sportive e devono essere pubblicate sul comunicato ufficiale. Le stesse devono contenere le informazioni di seguito indicate:

- a) l’articolazione della manifestazione;
- c) le eventuali integrazioni o deroghe al presente regolamento;
- d) la data di pubblicazione del comunicato ufficiale;
- e) l’indirizzo degli uffici presso i quali devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
- g) qualsiasi altra informazione che si ritenga opportuno pubblicare.

Art. 11 – Comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale è l’organo d’informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni inerenti le manifestazioni ufficiali. La conoscenza del comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le associazioni partecipanti all’attività mediante la pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.cao35.it. La pubblicazione dello stesso dovrà avvenire, in ogni caso, almeno due giorni prima della programmazione della giornata di gara. Nel caso in cui sia necessario pubblicare un comunicato ufficiale straordinario, onde supplire a carenze o a rettifiche di errori che si fossero manifestati nel comunicato ufficiale precedente, le associazioni devono essere prontamente avvisate, tramite avviso a mezzo whatsApp esistente con i vari responsabili inseriti o con qualsiasi altro mezzo, dell’emissione del nuovo comunicato. In ogni caso non possono essere emanati comunicati ufficiali nel medesimo giorno in cui sono previste gare.

Art. 12 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inviate all’Organizzazione, se non diversamente disposto, devono essere comunicate per iscritto e a mezzo posta elettronica info@cao35.it.

Art. 13- Comunicazione di variazioni operative

Le disposizioni relative alle modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie devono essere pubblicate sul comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d’urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

Art. 14 – Regolamento del gioco del calcio



Sono adottate le Regole di gioco riconosciute.

del calcio a 11 universalmente

Art. 15 – Tempi di gara

Per l'attività ufficiale la gara deve essere disputata su due tempi di gara di quaranta minuti ciascuno, oltre il recupero a discrezione del direttore di gara. In caso di tempi supplementari, la gara dovrà proseguire per ulteriori 10 minuti per tempo, oltre eventuali recupero stabilito dall'arbitro.

Art. 16 – Giornate e orari delle gare

Il calendario delle manifestazioni ufficiali deve essere formato nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo: tutte le gare vanno disputate secondo il calendario scaricabile nel sito www.cao35.it.

In caso di gare da recuperare, i recuperi verranno stabiliti dall'organizzazione secondo le esigenze anche della squadre che dovranno recuperare ma, comunque il recupero non potrà slittare oltre 30 giorni dalla gara che è stata rinviata. La mancanza di una delle squadre all'incontro programmato (di martedì o mercoledì anche in serale se possibile) determinerà la sconfitta a tavolino della compagine assente.

Art. 17 – Anticipo e posticipo del giorno di gara

Le associazioni che disputino le gare in casa (squadra prima nominata nel calendario ufficiale) hanno facoltà di chiedere l'anticipo o il posticipo solo per gravi motivi che vanno giustificati e/o motivati, del giorno di gara, purché la relativa richiesta sia effettuata all'organizzazione almeno 5 giorni prima (Lunedì) della data prevista per la disputa della gara di anticipo o posticipo e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 16 del presente regolamento. In tal caso l'associazione interessata dovrà darne comunicazione scritta all'organizzazione che provvederà, ove non sussistano pregiudizi al normale svolgimento della manifestazione, a convalidare la richiesta di anticipo o posticipo del giorno di gara e a comunicare, alla squadra avversaria, entro 24 ore dall'avvenuta richiesta, l'eventuale cambio del giorno di gara. In ogni caso l'associazione che disputa la gara in trasferta deve essere messa a conoscenza dell'avvenuta modifica del giorno di gara almeno 5 giorni prima della disputa della stessa.

Per anticipare o differire il giorno di gara dopo tale termine, le associazioni interessate dovranno accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta all'organizzazione prima almeno tre giorni prima della data prevista per la disputa della gara di anticipo o posticipo e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 16 del regolamento. In tal caso, ove non sussistano pregiudizi al normale svolgimento della manifestazione, l'organizzazione provvederà a convalidare la richiesta di anticipo o posticipo e a comunicare, entro 24 ore, alle associazioni interessate, l'avvenuto cambio di data. In ogni caso, nelle ultime cinque giornate di campionato non sono ammessi né anticipi né posticipi.



Ovviamente i gravi e giustificati in volta dall'organizzazione.

motivi verranno valutati di volta

Art. 18 – Variazione del terreno del calendario ufficiale

di giuoco dopo la pubblicazione

Ove l'associazione non sia in grado di disputare la gara sul terreno di giuoco indicato al momento dell'iscrizione, deve comunicare all'organizzazione il diverso campo di giuoco affinché venga pubblicato nel comunicato ufficiale che precede la gara. In deroga al comma che precede, l'Associazione può sempre comunicare all'organizzazione, fino a 24 ore prima dell'inizio della gara la variazione del terreno di giuoco. La comunicazione di variazione del campo effettuata dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale, e prima delle 24 ore che precedono l'inizio della gara, viene adottata in via d'urgenza e resa nota all'associazione avversaria, tramite comunicazione scritta o altro mezzo idoneo allo scopo, e ha efficacia immediata. La richiesta non verrà presa in considerazione qualora essa pervenga quando manchino meno di 24 ore all'inizio della gara, con la conseguenza che, oltre tale termine, non verrà modificato il luogo della partita previsto in calendario. Tutte le variazioni sono valide, ad ogni effetto, solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale. In caso di procedura d'urgenza la variazione è efficace dalla comunicazione (anche telefonica) della stessa da parte dell'organizzazione ai dirigenti dell'associazione interessata. Si applica l'articolo 11 comma V del presente regolamento. La variazione deve comunque essere pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile successivo.

Art. 19– Gare di finale

La gara di finale di qualsiasi manifestazione ufficiale deve essere stabilita dal Responsabile dell'attività e pubblicata nel Comunicato Ufficiale almeno dieci giorni prima della disputa della stessa rispettando i criteri stabiliti dall'articolo 16 del presente Regolamento. Ogni variazione di luogo, data e orario a quanto stabilito in ordine ad ogni gara di finale è consentita con il consenso unanime del Responsabile dell'organizzazione e delle due associazioni impegnate nella gara e comunque almeno dieci giorni prima della gara e pubblicato, nel medesimo giorno, su un Comunicato Ufficiale straordinario.

Art. 20 – Rinuncia, ritiro ed esclusione di associazioni

Le associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle. L'associazione che rinuncia per tre volte a una gara, nel corso di una o più fasi della manifestazione, è esclusa di diritto da questa; per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione. La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un'associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione. Qualora un'associazione si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa entro il girone di andata, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale associazione, così come verranno azzerati i punti fair play . Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione o ne sia esclusa dopo l'inizio del girone di ritorno, tutte le gare



precedentemente disputate mentre per le restanti gare squadra che avrebbe dovuto rinunciataria o esclusa i punti presente regolamento. Qualora

manifestazione o ne sia esclusa in competizioni in cui sia previsto il solo girone di andata e le giornate disputate, al momento del ritiro o dell'esclusione, siano, in rapporto al totale previsto, meno della metà, si applica il V comma del presente articolo; in tutti gli altri casi si applica il VI comma del presente articolo. In ogni caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resterà, invece, inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in Coppa Disciplina.

hanno valore per la classifica saranno assegnati a favore della incontrare la squadra come previsti dall'articolo 5 del un'associazione si ritiri da una

Art. 21 – Mancata disputa di una gara per causa di forza maggiore

Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore le associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata all'organizzazione entro le ore 24 del giorno successivo, (non festivo) alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo mail o client di messaggistica. La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire al giudice sportivo entro cinque giorni dalla data della gara non disputata.

Art. 22 – Procedura per il recupero delle gare

Le partite non disputate o sospese o di cui sia stata ordinata la ripetizione dal giudice sportivo con decisione definitiva devono essere disputate, possibilmente, con l'accordo delle due squadre e in ogni caso si recupera d'ufficio entro il secondo mercoledì successivo dalla data della gara non disputata o sospesa. L'eventuale accordo per la disputa della gara deve pervenire all'organizzazione entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento formale sul comunicato ufficiale, che dispone tale incombenza.

Ove, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento formale sul comunicato ufficiale che dispone la disputa della gara, non pervenga all'organizzazione l'accordo scritto delle due squadre, la gara sarà disputata, secondo la determinazione assunta dal responsabile dell'Organizzazione. E' onere della squadra ospitante comunicare, entro 48 ore dalla data che precede la gara, il luogo e il terreno di giuoco dove sarà disputata la gara. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, l'organizzazione può determinare d'ufficio – a suo insindacabile giudizio – la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'associazione prima nominata). Le associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono ritenute d'ufficio rinunciatarie alla gara.

Art. 23 – Recupero delle gare sospese



Per le gare interrotte in che non comportano disciplinari alle associazioni disposta la prosecuzione, in altra

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro. Il Responsabile dell'Organizzazione provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

conseguenza di fatti o situazioni l'irrogazione di sanzioni contendenti, deve essere data, dei soli minuti non giocati.

1) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;

2) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:

a) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

b) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

c) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

d) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

d) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

e) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

Art. 24 – Legittimazione a partecipare alle gare.

Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.

Art. 25 – Tesserati ammessi all'interno del campo di gioco.

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati, riportati sulla lista gara e identificati dall'Arbitro:

a) giocatori (titolari e riserve) nel numero massimo di 30;



- b) guardalinee di parte, se previsto;
- c) fino a tre dirigenti, uno dei quali assumerà, obbligatoriamente, la funzione di accompagnatore ufficiale;
- d) Medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) Massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica. In caso di espulsione del dirigente accompagnatore o di sua impossibilità a svolgere tale funzione, un altro tesserato dovrà sostituirlo senza ricoprire altri ruoli. La mancanza del dirigente accompagnatore o del suo sostituto comporta le sanzioni previste dal regolamento.

Art. 26 – Adempimenti preliminari

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori (salvo le stesse non siano state ancora consegnate all'associazione interessata) unitamente ai documenti di identificazione ed a un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere. Un copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra associazione. L'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra hanno diritto di prendere visione, nello spogliatoio dell'arbitro e sotto il controllo dello stesso, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima, nell'intervallo o dopo lo svolgimento della gara.

Art. 27 – Lista gara telematica per il calcio a 11

La lista gara – che deve essere sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale – deve essere conforme a quella pubblicata in via telematica, ogni mercoledì, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla singola associazione nella domanda di iscrizione. L'inserimento nella lista è condizione per poter partecipare regolarmente alle gare. Alla stessa non sono ammesse aggiunte, modifiche o cancellature. La lista gara deve essere presentata in duplice copia e deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;



d) il cognome, il nome, il numero maglia.

della tessera ed il numero di

e) gli atleti che svolgono la funzione di capitano e vice-capitano.

Una copia della lista gara deve rimanere di pertinenza del direttore di gara, la seconda copia deve essere consegnata alla squadra avversaria prima dell'inizio dell'incontro.

f) Qualora un tesserato fosse sprovvisto del documento di riconoscimento valido il tesserato può partecipare alla gara solo se riconosciuto dall'arbitro, dall'organizzazione se presente sul campo di giuoco ovvero dal responsabile degli avversari.

Art. 28 – Tempi d'attesa

Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto. Il termine massimo di attesa, per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre, è fissato in 10 minuti. Le squadre devono aver compiuto tutti gli adempimenti preliminari di loro spettanza. Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate rinunciatarie alla gara.

Art. 29 – Obblighi delle associazioni e dei tesserati in ordine al regolare svolgimento delle gare

La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Sulla lista gara deve essere indicato il numero di maglia dell'atleta partecipante.

Qualora, al momento della consegna della lista gara all'arbitro, non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'atleta non potrà prendere parte alla partita.

Nella lista gara per il calcio a 11 i nominativi dei titolari dovranno essere contrassegnati con una "T" mentre i giocatori di riserva dovranno essere contrassegnati con una "R".

Le due squadre devono indossare maglie del colore dichiarato al momento dell'iscrizione alla manifestazione. In caso di colore uguale o confondibile, la squadra ospitante o prima nominata deve cambiare la propria muta.

Qualora una squadra si presenti con una muta di colore diverso da quello ufficiale, la stessa dovrà cambiare la propria muta se è uguale o confondibile rispetto a quella dell'avversaria.

Il colore della maglia dei portieri deve essere diverso o non confondibile con quello dei compagni e degli avversari.

La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro un numero sufficiente di palloni regolamentari per la disputa della gara e comunque un minimo di cinque mentre in caso di gara in campo neutro entrambe le squadre devono mettere a disposizione dell'arbitro almeno tre palloni regolamentari.



Qualora, per l'inosservanza del possibile l'effettuazione della anticipata, l'associazione sanzione della perdita della gara.

presente articolo non fosse gara o comportasse la sua fine responsabile è soggetta alla

Art. 30 – Obblighi delle associazioni e dei tesserati a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara

Le associazioni devono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. I capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli ufficiali di gara. Le associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale che deve assistere il direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza. Le associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico adottando ogni provvedimento necessario. Le associazioni devono far intervenire la forza pubblica su richiesta degli ufficiali di gara o a richiesta dell'organizzazione o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

Art. 31 – Sostituzione dei giocatori

Le associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire fino a 10 giocatori, senza vincolo di ruolo.

I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo. Il numero di giocatori di riserva è libero. Soltanto i giocatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio della stessa. Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.

Art. 32 – Facoltà dell'arbitro in ordine alla sospensione o alla prosecuzione proforma della gara

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico. È inoltre facoltà dell'arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopradetto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate. Nel caso in cui dalla sospensione della gara non derivino, in base al referto ufficiale di gara, provvedimenti sanzionatori adeguati agli accadimenti, il giudice sportivo potrà deliberare l'errore tecnico arbitrale ordinando la ripetizione della stessa.

Art. 33 – Sosta tra una gara e quella successiva nella formulazione del calendario ufficiale, nelle gare di recupero e in quelle di cui sia stata ordinata la ripetizione è obbligatorio rispettare il divieto di far disputare gare alle singole associazioni se non vi sia almeno tre giorni liberi tra l'ultima gara disputata e quella da disputare.

Art. 34 – Ogni mercoledì gli arbitri verranno designati dal responsabile / designatore degli arbitri per cui la designazione della giornata calcistica non sarà più ad opera dell'organizzazione ma rimane a cura di un direttore di gara scelto anno per anno.

Art. 35 – Solo nei casi di male interpretazione del regolamento ovvero per questioni eccezionali non contemplate nel presente regolamento (anche questioni inerenti ricorsi per illecito sportivo e/o frode sportiva) si potrà ricorrere al comitato direttivo della presente associazione, debitamente nominato ad inizio anno, il quale potrà adunarsi su istanza del Presidente per risolvere (a votazione) la problematica di turno. Il comitato direttivo avrà, altresì, competenza a decidere quale giudice sportivo di secondo grado, qualora la sentenza di primo grado da parte del giudice sportivo venisse appellata.